

**Soluzioni
per il tuo
lavoro**

Condizioni di Assicurazione | Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria Tutela Ritiro Patente Business

Documento redatto secondo le linee guida Contratti Semplici e Chiari del tavolo tecnico ANIA | Associazioni Consumatori | Associazioni Intermediari.

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 10/04/2023



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

Vittoria Tutela Ritiro Patente Business è il prodotto assicurativo per aziende, lavoratori autonomi e professionisti per la tutela dalle perdite economiche derivanti dalla sospensione del documento di guida di un collaboratore e che intendono tutelare i diritti degli assicurati nell'ambito della circolazione stradale in caso di procedimento penale.

Le garanzie sono descritte nel dettaglio all'interno delle Condizioni di Assicurazione e possono essere acquistate singolarmente o in combinazione, a seconda delle necessità.

Diventando nostro Cliente, Lei non acquista solo una copertura assicurativa, ma potrà contare sul supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore, in grado di assisterLa per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Le frasi evidenziate graficamente tramite l'utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:

- oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell'assicurato;
- nullità e decadenze;
- operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

Indice

Glossario	pag. 3
Sezione 1: Che cosa è assicurato?	pag. 4
ARTICOLO 1.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – GARANZIE DI TUTELA LEGALE	
ARTICOLO 1.2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – GARANZIA DI PERDITE PECUNIARIE “DIARIA PER SOSPENSIONE DEL DOCUMENTO DI GUIDA”	
ARTICOLO 1.3 – CHI È ASSICURATO	
Sezione 2: Che cosa non è assicurato?	pag. 6
ARTICOLO 2.1 – ESCLUSIONI	
Sezione 3: Ci sono limiti di copertura?	pag. 7
ARTICOLO 3.1 – LIMITAZIONI DI GARANZIA	
ARTICOLO 3.2 – QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DALL'ASSICURATORE	
Sezione 4: Dove vale la copertura?	pag. 9
ARTICOLO 4.1 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE	
Sezione 5: Che obblighi ho? che obblighi ha l'impresa?	pag. 10
ARTICOLO 5.1 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	
ARTICOLO 5.2 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI	
ARTICOLO 5.3 – QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA	
ARTICOLO 5.4 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ	
ARTICOLO 5.5 – ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI	
ARTICOLO 5.6 – ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO	
ARTICOLO 5.7 – CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO	
ARTICOLO 5.8 – COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO	
ARTICOLO 5.9 – MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON L'ASSICURATORE	
ARTICOLO 5.10 – PRESCRIZIONE	
Sezione 6: Quando e come devo pagare?	pag. 15
ARTICOLO 6.1 – A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE	
Sezione 7: Quando comincia la copertura e quando finisce?	pag. 16
ARTICOLO 7.1 – PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO	
ARTICOLO 7.2 – QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA	

Sezione 8: Come posso disdire la polizza?

pag. 17

ARTICOLO 8.1 – DISDETTA

ARTICOLO 8.2 – RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO O A SEGUITO DI SINISTRO

Disposizioni che regolano il contratto in generale

pag. 18

ARTICOLO 9 – FORO COMPETENTE

ARTICOLO 10 – TASSE E IMPOSTE

ARTICOLO 11 – RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

ARTICOLO 12 – INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

Glossario

I termini riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO" nelle presenti condizioni di ASSICURAZIONE hanno il significato a loro attribuito di seguito.

- **ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'ASSICURAZIONE.
- **ASSICURATORE:** Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.
- **ASSICURAZIONE:** il contratto di ASSICURAZIONE.
- **CONTRAENTE:** chi stipula il contratto di ASSICURAZIONE.
- **CONTRAVVENZIONE:** è una tipologia di reato, punita con l'arresto e/o l'ammenda.
- **DAS:** D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
- **DELITTO:** è una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
- **DOCUMENTO DI GUIDA:** è il documento che abilita alla guida di un veicolo a motore secondo quanto stabilito dal codice della strada. Sono **DOCUMENTI DI GUIDA:** la patente, il certificato di abilitazione professionale (KA e KB) e la carta di qualificazione del conducente (CQC).
- **DOLOSO:** comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
- **EVENTO:** fatto dannoso che dà origine al SINISTRO.
- **MASSIMALE:** la somma entro la quale l'ASSICURATORE risponde per ogni SINISTRO.
- **NEOPATENTATO:** persona che, secondo le norme del codice della strada, è soggetta a limitazioni alla guida nel primo anno dal rilascio della patente B e M1 e a limitazioni alla velocità nei primi tre anni dal conseguimento della patente A, A2 o B e B1.
- **PARTI:** il CONTRAENTE e l'ASSICURATORE.
- **PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO:** periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in POLIZZA e la data di scadenza della POLIZZA.
- **POLIZZA:** il documento che prova l'ASSICURAZIONE.
- **PREMIO:** la somma dovuta dal CONTRAENTE all'ASSICURATORE a fronte della stipulazione dell'ASSICURAZIONE.
- **SANZIONE AMMINISTRATIVA:** misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una **SANZIONE AMMINISTRATIVA** può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
- **SINISTRO:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **SPESE DI GIUSTIZIA:** sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
- **SPESE PERITALI:** spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle PARTI (C.T.P. - consulente di parte).

Sezione 1 – Che cosa è assicurato?

ARTICOLO 1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - GARANZIE DI TUTELA LEGALE

1.1.1. L'ASSICURATORE tutela i diritti dell'ASSICURATO negli EVENTI relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli.

1.1.2. La garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento penale, con i **limiti previsti all'art. 2.1.1. lettera a)** per i DELITTI DOLOSI;
- b) presentare istanza di dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- c) presentare opposizione all'autorità competente contro la SANZIONE AMMINISTRATIVA accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida.

1.1.3. In relazione a tali EVENTI, l'ASSICURATORE offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del MASSIMALE indicato in POLIZZA e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

1.1.4. Per i medesimi EVENTI l'ASSICURATORE, su richiesta dell'ASSICURATO:

- a) eroga consulenza legale telefonica per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- b) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del MASSIMALE indicato in POLIZZA. L'importo anticipato deve essere restituito a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.**

ARTICOLO 1.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE GARANZIA DI PERDITE PECUNIARIE DIARIA PER SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA

1.2.1. L'ASSICURATORE assicura al CONTRAENTE il rischio della perdita economica causata dalla sospensione del DOCUMENTO DI GUIDA dell'ASSICURATO a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente applicato:

- a) in conseguenza di un incidente stradale che ha provocato vittime e/o feriti;
- b) per effetto di una o più infrazioni al codice della strada, commesse dopo la decorrenza della POLIZZA.

1.2.2. Tale rischio è coperto attraverso il pagamento della diaria indicata in POLIZZA, **per la durata della sospensione del DOCUMENTO DI GUIDA e comunque fino alla durata massima stabilita in POLIZZA.**

ARTICOLO 1.3 - CHI È ASSICURATO

1.3.1. Le garanzie operano in base alla scelta effettuata dal CONTRAENTE e indicata in POLIZZA.

1.3.2. Se in POLIZZA sono indicati uno o più veicoli (ASSICURAZIONE su targa), le garanzie operano a favore del proprietario, del conducente (se autorizzato) e dei trasportati di tali veicoli, inclusi eventuali rimorchi trainati dallo stesso veicolo.

1.3.3. Se in POLIZZA sono indicate uno o più DOCUMENTI DI GUIDA, le garanzie operano a favore delle persone titolari di tali documenti, alla guida di un veicolo di loro o altrui proprietà conducibile con le abilitazioni previste dal documento stesso (ad esempio, in base alla categoria di patente conseguita); sono inoltre assicurati il proprietario e i trasportati del veicolo da essi condotto.

1.3.4. Le garanzie operano inoltre per tutti i rimorchi di proprietà del CONTRAENTE quando sono fermi o durante le manovre manuali effettuate per l'aggancio e il posizionamento per la sosta (rischio statico).

1.3.5. In ogni caso, la diaria per sospensione del DOCUMENTO DI GUIDA è pagata esclusivamente a favore dell'azienda - datore di lavoro contraente di questo contratto, presso la quale opera l'autore della violazione, titolare del DOCUMENTO DI GUIDA assicurato o conducente del veicolo assicurato. La guida di veicoli da parte dell'autore della violazione deve essere inoltre strettamente funzionale all'esercizio dell'attività lavorativa svolta presso il CONTRAENTE, che resta l'unico beneficiario della diaria.

Sezione 2 – Che cosa non è assicurato?

ARTICOLO 2.1 – ESCLUSIONI

2.1.1. Le GARANZIE DI TUTELA LEGALE sono escluse:

- a) per EVENTI che derivano da fatto DOLOSO dell'ASSICURATO; se l'ASSICURATO è indagato o imputato per DELITTO DOLOSO, per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada, la garanzia opera solo se l'ASSICURATO viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da DOLOSO a colposo;
- b) se l'ASSICURATO, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare; l'esclusione non vale se l'ASSICURATO guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida ma ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal SINISTRO;
- c) se il veicolo non è coperto da regolare ASSICURAZIONE obbligatoria RCA o se è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati nella carta di circolazione.

2.1.2. La garanzia DIARIA PER SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA è esclusa:

- a) se il CONTRAENTE è:
 - i. una persona fisica
 - ii. un lavoratore autonomo a partita IVA o un libero professionista che intende assicurare sé stesso;
- b) se l'ASSICURATO è:
 - i. Il titolare di una ditta individuale, impresa familiare o studio professionale;
 - ii. il socio di capitali o socio non lavoratore di società di persone o di capitali, società cooperativa, consorzio, associazione;
- c) se l'ASSICURATO è un soggetto che non guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta presso il CONTRAENTE di POLIZZA;
- d) se l'ASSICURATO, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare;
- e) se il veicolo non è coperto da regolare ASSICURAZIONE obbligatoria RCA o se è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati nella carta di circolazione.

Sezione 3 – Ci sono limiti di copertura?

ARTICOLO 3.1 - LIMITAZIONI DI GARANZIA

3.1.1. La diaria pattuita nella garanzia DIARIA PER SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA non viene corrisposta:

- a) per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 Codice della strada);
- b) per guida in stato di ebbrezza, se il conducente rifiuta di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;
- c) per fuga o omissione di soccorso (omissione di fermata e assistenza, art. 189 Codice della strada);
- d) se esistono altre POLIZZE che assicurano lo stesso rischio;
- e) per partecipazione a competizioni non autorizzate e gare di velocità (Art. 9 Codice della strada);
- f) per violazioni che comportano la revoca della patente (ad esempio, inversione di marcia in autostrada);
- g) per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità (Art. 179 Codice della strada), a meno che il ricorso o l'opposizione vengano accolte perché la violazione non è stata commessa;
- h) per violazioni di carattere amministrativo non collegate alla circolazione di veicoli che prevedono la sospensione e/o il ritiro del DOCUMENTO DI GUIDA (titolo IV del Codice della strada). (Ad esempio: scadenza del DOCUMENTO DI GUIDA, mancata conversione della patente straniera in italiana o della patente nazionale in patente europea; revisione della patente per azzeramento del punteggio iniziale; perdita dei requisiti fisici e/o psichici).

3.1.2. La diaria pattuita nella garanzia DIARIA PER SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA viene corrisposta nella misura del 50% nei seguenti casi:

- a) per eccesso di velocità oltre i 60 km/h rispetto al limite consentito;
- b) per utilizzo del telefono cellulare o degli altri dispositivi vietati alla guida (art. 173 comma 2 Codice della strada);
- c) per provvedimenti di sospensione o ritiro del DOCUMENTO DI GUIDA disposti da un autorità giudiziaria o amministrativa estera;
- d) se l'ASSICURATO ha già subito un provvedimento di sospensione del DOCUMENTO DI GUIDA nei due anni precedenti la decorrenza della POLIZZA;
- e) se all'ASSICURATO viene concesso un permesso di guida in fasce orarie prestabilite, secondo quanto previsto dall'art. 218 comma 2 del codice della strada;
- f) se l'ASSICURATO, secondo la normativa vigente, è considerato NEOPATENTATO.

3.1.3. La diaria pattuita nella garanzia DIARIA PER SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA viene corrisposta in proporzione:

- a) se la sospensione viene disposta per il verificarsi di più infrazioni e una di queste è avvenuta prima della decorrenza della POLIZZA;
- b) se si verificano contemporaneamente più casi che comportano la riduzione della diaria secondo il paragrafo precedente (ad esempio, utilizzo del cellulare da parte di un NEOPATENTATO: corresponsione della diaria al 25%).

ARTICOLO 3.2 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DALL'ASSICURATORE

L'ASSICURATORE non si fa carico delle seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 5.2 e 5.3;
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'ASSICURATO a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000,00 euro per SINISTRO escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- g) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- h) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'ASSICURATO esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Sezione 4 – Dove vale la copertura?

ARTICOLO 4.1 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

4.1.1. Le garanzie di tutela legale operano per gli **EVENTI** che avvengono in tutto il mondo.

4.1.2. La garanzia **DIARIA PER SOSPENSIONE DEL DOCUMENTO DI GUIDA** opera per gli **EVENTI** che avvengono in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo.

4.1.3. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per **SINISTRI** avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

Sezione 5 – Che obblighi ho? Che obblighi ha l'Impresa?

L'Impresa Assicuratrice ha scelto di affidare la gestione dei SINISTRI di Tutela Legale a DAS, cui dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai SINISTRI.

ARTICOLO 5.1 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

5.1.1. Per richiedere le prestazioni previste l'ASSICURATO deve segnalare l'accaduto a DAS appena possibile. La denuncia del SINISTRO deve essere effettuata, a scelta dell'ASSICURATO, con una delle seguenti modalità:

- a) chiamando dall'Italia il numero verde 800.666.000, dall'estero il numero +39 045 8378959, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
- b) tramite e-mail a: sinistri@das.it o per posta ordinaria a: DAS S.p.A. - Via E. Fermi 9/b - 37135 Verona.

5.1.2. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di SINISTRO), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di EVENTO accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

5.1.3. Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'ASSICURATO, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

5.1.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'ASSICURATO deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di SINISTRO e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.

5.1.5. In caso di procedimento penale, l'ASSICURATO deve denunciare il SINISTRO quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

5.1.6. Per ottenere le prestazioni relative alla garanzia DIARIA PER SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO devono richiedere l'intervento di DAS e inviare:

- a) una copia del provvedimento sanzionatorio e dei provvedimenti di sospensione e di restituzione del DOCUMENTO DI GUIDA;
- b) la dichiarazione con la quale si conferma che il soggetto destinatario del provvedimento di ritiro o sospensione del DOCUMENTO DI GUIDA conduce veicoli per motivi strettamente funzionali all'attività svolta presso il CONTRAENTE.

5.1.7. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'ASSICURATO deve chiamare il numero verde 800.666.000 e fornire il numero di POLIZZA e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

ARTICOLO 5.2 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.2.1. Per la gestione del SINISTRO di tutela legale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'ASSICURATO può indicare a DAS un legale di propria fiducia; se l'ASSICURATO non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
- b) l'ASSICURATO deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- c) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'ASSICURATO decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite

ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

5.2.2. In caso di procedimento penale per DELITTO DOLOSO, fuga, omissione di soccorso o guida in stato di alterazione psico- fisica per uso di sostanze stupefacenti, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all'assoluzione o al proscioglimento dell'ASSICURATO pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo.

5.2.3. DAS gestisce a tutti gli effetti un unica pratica (SINISTRO unico).

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo EVENTO-fatto nei quali sono coinvolti uno o più ASSICURATI;
- c) se l'EVENTO che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

5.2.4. Per le prestazioni che riguardano la garanzia DIARIA PER SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA, se richiesto espressamente da DAS, l'ASSICURATO deve presentare ricorso od opposizione contro il provvedimento sanzionatorio disposto nei suoi confronti nei termini previsti dalla normativa vigente, pena la perdita parziale o totale del diritto all'indennità (artt. 1914 e 1915 codice civile).

5.2.5. Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'ASSICURATO, DAS entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

5.2.6. Il pagamento al CONTRAENTE della diaria da sospensione del DOCUMENTO DI GUIDA avviene in unica soluzione, una volta verificato l'effettivo periodo di sospensione del DOCUMENTO DI GUIDA. A tal fine DAS richiede al CONTRAENTE il documento che attesta la restituzione del DOCUMENTO DI GUIDA all'ASSICURATO.

ARTICOLO 5.3 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA

5.3.1. Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie di tutela legale, l'ASSICURATO deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il SINISTRO appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
- b) deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.

5.3.2. Per avere diritto alle prestazioni previste dalla garanzia DIARIA PER SOSPENSIONE DEL DOCUMENTO DI GUIDA , l'ASSICURATO deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il SINISTRO entro il termine utile per proporre un eventuale ricorso od opposizione contro il provvedimento sanzionatorio disposto nei suoi confronti;
- b) deve aggiornare DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) deve presentare ricorso contro il provvedimento sanzionatorio disposto nei suoi confronti nei termini previsti dalla normativa vigente, se richiesto espressamente da DAS.

5.3.3. Se sono presenti altre ASSICURAZIONI che coprono i rischi previsti dalla garanzia DIARIA PER SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA , le prestazioni previste da questo contratto decadono. Il CONTRAENTE autorizza DAS a richiedere informazioni presso altri assicuratori in merito alla stipula di POLIZZE che assicurano lo stesso rischio.

ARTICOLO 5.4 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

5.4.1. DAS e l'ASSICURATORE non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

5.4.2. DAS e l'ASSICURATORE non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'ASSICURATO.

ARTICOLO 5.5 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.5.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'ASSICURATO e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'ASSICURATO sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle PARTI o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

5.5.2. L'ASSICURATO e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le PARTI.

5.5.3. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'ASSICURATO, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'ASSICURATO ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del MASSIMALE previsto dalla POLIZZA.

5.5.4. Se l'ASSICURATO intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

ARTICOLO 5.6 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

5.6.1. Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO non possono sottoscrivere altre ASSICURAZIONI per la copertura dei medesimi rischi previsti dalla garanzia DIARIA PER SOSPENSIONE DEL DOCUMENTO DI GUIDA ; per le garanzie di tutela legale, se hanno sottoscritto altre ASSICURAZIONI per la copertura dello stesso rischio, quando si verifica un SINISTRO devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri¹.

5.6.2. Se il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO omettono intenzionalmente di comunicare quanto richiesto, DAS non procede a erogare alcuna prestazione.

¹ come previsto dall'art. 1910 del codice civile

5.6.3. Il CONTRAENTE non può stipulare più POLIZZE con l'ASSICURATORE per la copertura del rischio DIARIA PER SOSPENSIONE DEL DOCUMENTO DI GUIDA , se non autorizzato espressamente dall'ASSICURATORE. Se contravviene a questo obbligo, l'ASSICURATORE eroga le proprie prestazioni nel limite dell'importo più alto di diaria fra quelli previsti dalle POLIZZE sottoscritte.

ARTICOLO 5.7 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO

5.7.1. Il CONTRAENTE deve fornire all'ASSICURATORE tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.

5.7.2. Il CONTRAENTE, al momento della firma della POLIZZA, dichiara che per i soggetti assicurati la guida dei veicoli costituisce attività strettamente funzionale alla mansione cui sono adibiti presso l'azienda.

5.7.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'ASSICURAZIONE².

ARTICOLO 5.8 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO

5.8.1. Il CONTRAENTE è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato.

5.8.2. Se l'ASSICURATORE viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un PREMIO maggiore, può richiedere al CONTRAENTE la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del PREMIO, fatto salvo il diritto di recesso³.

5.8.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'ASSICURAZIONE⁴.

5.8.4. Il CONTRAENTE può comunicare per iscritto all'ASSICURATORE anche la diminuzione del rischio. L'ASSICURATORE riduce il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla comunicazione del CONTRAENTE⁵, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.

ARTICOLO 5.9 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON L'ASSICURATORE

5.9.1. Tutte le comunicazioni che l'ASSICURATO e il CONTRAENTE effettuano per questo contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle condizioni di ASSICURAZIONE, e vanno indirizzate all'ASSICURATORE o all'intermediario cui la POLIZZA è assegnata.

5.9.2. Le comunicazioni con l'ASSICURATORE possono avvenire:

- a) mediante lettera raccomandata a Vittoria Assicurazioni S.p.A., Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano
- b) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

5.9.3. Per denunciare un SINISTRO, l'ASSICURATO deve utilizzare il canale telefonico o le altre modalità indicate all'articolo 5.1.

5.9.4. Per esercitare il recesso a seguito di SINISTRO il CONTRAENTE deve seguire le modalità indicate all'articolo 8.2.

² come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile

³ come previsto dall'art. 1898 del codice civile

⁴ come previsto dall'art. 1898 del codice civile

⁵ come previsto dall'art. 1897 del codice civile

5.9.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** fanno al broker impegnano l'**ASSICURATORE** se la stessa ne viene a conoscenza; ogni comunicazione fatta dall'**ASSICURATORE** al broker si intende come fatta all'**ASSICURATO** o al **CONTRAENTE**.

ARTICOLO 5.10 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda⁶. Da ciò ne deriva che le denunce di SINISTRO e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comportano per l'**ASSICURATO** la perdita del diritto alla prestazione.

⁶ ai sensi dell'art. 2952 del codice civile

Sezione 6 – Quando e come devo pagare?

ARTICOLO 6.1 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE

6.1.1. L'importo che il **CONTRAENTE** deve pagare, detto **PREMIO**, è riportato in **POLIZZA**. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate.

6.1.2. Il **PREMIO** deve essere pagato all'intermediario cui la **POLIZZA** è assegnata, oppure direttamente all'**ASSICURATORE**, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.

Sezione 7 – Quando comincia la copertura e quando finisce?

ARTICOLO 7.1 - PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

7.1.1. L'ASSICURAZIONE decorre dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se è stata pagata entro tale data. Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, produce i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento.

7.1.2. L'ASSICURAZIONE scade il giorno indicato in POLIZZA se non viene rinnovata. Il rinnovo è tacito di anno in anno in mancanza di disdetta con le modalità indicate alla sezione 8.

7.1.3. Se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o le rate di PREMIO successive, l'ASSICURAZIONE si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze⁷.

ARTICOLO 7.2 - QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA

7.2.1. Un SINISTRO rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO.

7.2.2. Per determinare la data in cui avviene un SINISTRO, l'ASSICURATORE considera:

- a) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a SANZIONI AMMINISTRATIVE;
- b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge, per tutte le altre ipotesi.

7.2.3. La garanzia opera anche prima della notifica all'ASSICURATO dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).

7.2.4. Se l'EVENTO si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, l'ASSICURATORE prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

⁷ a parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile

Sezione 8 – Come posso disdire la polizza?

ARTICOLO 8.1 - DISDETTA

Se il CONTRAENTE o l'ASSICURATORE non intendono rinnovare l'ASSICURAZIONE alla scadenza, devono comunicarlo per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall'articolo 5.9.2.

ARTICOLO 8.2 - RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO O A SEGUITO DI SINISTRO

8.2.1. Se il CONTRAENTE non ha più bisogno dell'ASSICURAZIONE perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta all'ASSICURATORE trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il CONTRAENTE di pagare le rate del PREMIO nel frattempo già scadute e non corrisposte.

8.2.2. Dopo ogni denuncia di SINISTRO e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, sia il CONTRAENTE sia l'ASSICURATORE possono recedere dall'ASSICURAZIONE. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata o posta elettronica certificata. Se a recedere è il CONTRAENTE, l'ASSICURAZIONE cessa il giorno in cui l'ASSICURATORE riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è l'ASSICURATORE, l'ASSICURAZIONE cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del CONTRAENTE.

8.2.3. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione, l'ASSICURATORE rimborsa la parte di PREMIO relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Disposizioni che regolano il contratto in generale

ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE

Per ogni CONTROVERSIA che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il CONTRAENTE o l'ASSICURATO.

ARTICOLO 10 - TASSE E IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del CONTRAENTE, anche se il loro pagamento è stato anticipato dall'ASSICURATORE.

ARTICOLO 11 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

L'ASSICURAZIONE è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.

In particolare, l'ASSICURATO deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà⁸.

ARTICOLO 12 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

L'ASSICURATORE non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a liquidare un SINISTRO o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del SINISTRO o l'erogazione della prestazione espone l'ASSICURATORE a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

⁸ ai sensi dell'art. 2952 del codice civile

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Società per Azioni | Sede Via Ignazio
Gardella 2 | 20149 Milano | Italia Capitale
Sociale Euro 67.378.924 interamente
versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del
Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione Sez. I
N.1.00014 | Società facente parte delGruppo
Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei
Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
della Capogruppo Yafa S.p.A.



1921



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

PB014703-CGA-EDZ-0423